

Codice DB1406

D.D. 3 luglio 2013, n. 1567

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4551 per la demolizione di due attraversamenti, la costruzione di un nuovo ponte e la realizzazione di tratti di scogliera sul torrente Garavello, in Comune di Almese (TO). Richiedente: FINDER S.p.a.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Ditta FINDER S.p.A., con sede in via Drubiaglio, n. 14 – 10040 ALMESE (TO), (omissis), ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano accuratamente eseguiti i calcoli di verifica strutturale del nuovo ponte e delle scogliere nei riguardi di tutti i carichi di progetto;
3. il piano di appoggio delle strutture di fondazione del nuovo ponte e delle scogliere dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
4. le scogliere dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nell'esistente sponda, oppure idoneamente raccordate con i muri d'ala del nuovo ponte, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
6. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava di prestito, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, ed avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 KN;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. è a carico della Ditta autorizzata l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni atto di assenso ed ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

A titolo cautelativo e qualora fosse presente fauna ittica nel torrente in argomento, si ritiene che sarebbe opportuno che il cantiere fosse allestito adottando le seguenti mitigazioni:

- lavorare per quanto possibile deviando il flusso principale della corrente sulla sponda opposta a quella di intervento;
- nel tratto soggetto ad intervento procedere al recupero della fauna ittica e al suo successivo spostamento verso altro sito idoneo, richiedendo apposita autorizzazione al Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino;
- ridurre la tempistica dei lavori allo stretto necessario;
- procedere da valle verso monte nell'esecuzione del cantiere;
- al termine dei lavori disporre materiale lapideo di idonea pezzatura sul fondo dell'alveo così da determinare un'alternanza di microambienti che possano costituire rifugio per la fauna ittica.

Per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione con il nuovo ponte, sarà successivamente rilasciato l'atto di concessione ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole